comune di
PRATO

Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5.2.2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16.02.2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03.05.2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 14.09.2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 71 del 10.12.2020

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 60 del 27.10.2022

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 83 del 19.12.2024

Indice

Principi generali

Articolo 1: Ambito di applicazione
Articolo 2: Definizioni
Articolo 3: Principi di qualità
Articolo 4: Indirizzi generali di insediamento e di esercizio
Articolo 5: Attività su aree pubbliche
Articolo 6: Procedimenti per l'esercizio delle attività su posteggi dati in concessione
Articolo 7: Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante
Articolo 8: Norme comuni
Articolo 9: Trasferimento, soppressione di mercati o di fiere, soppressione e istituzione di nuovi posteggi
Articolo 10: Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune
Articolo 11: Decadenza del titolo abilitativo
Articolo 12: Norme comportamentali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 13: Normativa igienico-sanitaria
Articolo 14: Validità delle presenze
Articolo 15: Vendita a mezzo di veicoli
Articolo 16: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Articolo 17: Determinazione degli orari
Articolo 18: Tariffe per la concessione di suolo pubblico

Mercati in Prato

Articolo 19: Definizioni
Articolo 20: Funzionamento e calendario dei mercati
Articolo 21: Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 22: Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie
Articolo 23: Posteggi da attribuirsi agli imprenditori agricoli professionali
Articolo 24: Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi nel Mercato centrale
Articolo 25: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 26: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 27: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 28: Edizioni straordinarie dei mercati

Fiere in Prato

Articolo 29: Definizione delle fiere

Articolo 30: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Articolo 31: Posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali

Articolo 32: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Articolo 33: Decadenza della concessione del posteggio

Articolo 34: Fiere promozionali

Articolo 35: Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

Articolo 36: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Posteggi fuori mercato in Prato

Articolo 37: Posteggi fuori mercato

Articolo 38: Decadenza della concessione del posteggio

Articolo 39: Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita di funghi epigei spontanei

Commercio itinerante in Prato

Articolo 40: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 41: Zone vietate

Concessioni temporanee di aree pubbliche

Articolo 42: Concessioni temporanee

Articolo 43: Attività stagionali

Attività economiche su aree pubbliche

Articolo 44: Attività di vendita di quotidiani e riviste su area pubblica

Sanzioni

Articolo 45: Sanzioni e Disposizione finale

Articolo 46: Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

Articolo 47: Norma di rinvio

Allegati

Allegato A: Mercato centrale e mercati rionali

Allegato B: Posteggi fuori mercato

Titolo I
Principi generali

Articolo 1: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Prato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione, ed in attuazione all'articolo 43 della L.R.Toscana 62/2018 *(Codice del Commercio).*

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento è aggiornato nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima approvazione, fatta eccezione per gli aggiornamenti di cui al titolo 5, allegato B - "posteggi fuori mercato" - che possono subire modifiche per ragioni di opportunità tecnica demandate all'approvazione della Giunta, entro un limite del 20% del numero complessivo, sentite le associazioni di categoria più rappresentative.

4. .La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e per quelle relative all'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci.

Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
   a) per legge, la legge regionale 62/2018 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

   b) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

   c) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

   d) per piano, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della legge;

   e) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei piani stabiliti dal

presente regolamento per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

f) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dal presente regolamento;

g) Per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;

h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa;

i) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;

l) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche o dello sviluppo del commercio equo e solidale nonché alle valorizzazioni di iniziative di animazione, culturali e sportive.

m) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità e che vengono date in concessione agli operatori, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;

n) per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;

;

o) per abilitazione all'esercizio itinerante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nella quale si intende avviare l'attività;

p) per concessione temporanea l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;

q) per operatore, imprenditore individuale o società regolarmente iscritti al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche quali imprese attive e in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 62/2018;

r) Per spunta, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi;

s) per spuntista: l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre a occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

t) Per presenze, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere attività commerciale;

u) Per miglioria, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/ concessione di posteggio , di partecipare al bando per posteggi non assegnati e di trasferirsi;

v) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, previo consenso da parte del Comune;

w) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore, limitatamente alla discriminazione tra alimentare e non alimentare;

y) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata a un singolo posteggio al fine di garantire un adeguato assortimento;

z) Per attività stagionali, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3: Principi di qualità

1. Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
   a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

   b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

   c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

   d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

   e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

   f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

   g) La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;

Articolo 4: Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi:

a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;

b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;

c) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

d) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5: Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto a titolo abilitativo ed è svolto da imprenditori individuali o società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regione Toscana n. 62/2018.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione, la cui durata è pari a 12 (dodici) anni, ed è tacitamente rinnovata nei limiti di cui all'art. 35 della L.R. 62/2018.

b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art. 41 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 40.

3. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi della L.R. 62/2018.

.

Articolo 6: Procedimenti per l'esercizio dell'attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Prato di cui all' art. 5, comma secondo, lett.a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.
2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 21.
3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Quando il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio, sempre nell'ambito dello stesso settore merceologico.
4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio pari a dodici anni, rilasciata dal Comune di Prato abilita:
   - all'esercizio nell'ambito del territorio regionale, anche dell'attività in forma itinerante;
   - all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
   - alla partecipazione alle fiere.

   Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

5. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda di permesso a costruire su posteggio all'esterno di area mercatale, questi deve prestare obbligazione, garantita finanziariamente, impegnandosi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 4 mesi.

6. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

7. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a gpl sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 7: Procedimenti sul commercio svolto in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione abilita:
   - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;

- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi;

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a gpl sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 8: Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.
2. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente anche il consumo dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestate il possesso dei requisiti previsti è presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.
5. In caso di morte del titolare dell'azienda, la comunicazione di reintestazione deve essere presentata, entro 12 mesi dalla data del decesso, dall'erede o dal rappresentante legale nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
6. Qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, gli eredi anche non in possesso dei requisiti professionali richiesti, hanno comunque la facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio, se in possesso dei requisiti morali. Qualora entro un anno dalla data del decesso il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo decade.
7. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la comunicazione di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento dell'attività. Nell'arco dei 12 mesi l'attività deve rispettare i limiti di assenza di cui all'art.11.
8. Il reintestatario dell'attività acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi.

Articolo 9: Trasferimento, soppressione di mercati o di fiere, soppressione e istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale,o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico , il Comune, acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione iscritte

nell'elenco di cui all'articolo 3 della L.R. 1/2000; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno un anno.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.
3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

Articolo 10: Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 15.
3. Nell'aree demaniali l 'esercizio del commercio è effettuato di intesa con le autorità competenti e per i posteggi individuati deve essere rilasciata concessione demaniale nei mercati e nelle fiere.

Articolo 11: Decadenza del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 62/2018.

2. Il Titolo abilitativo decade, altresì, nei casi in cui l'operatore:

   a) Non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata inizio attività, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a centottanta giorni per comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;

   b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2018.I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;

   *c) q*ualora l'impresa non risulti attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

d) n tutti gli altri casi previsti dall'art. 127 della L.R. 62/2018;

e) nel caso di assegnazione di posteggio con specializzazione merceologica, il mancato rispetto della specializzazione attribuita al posteggio.

3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.

4. La concessione del posteggio nelle fiere è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della L.R. 62/2018.

5. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art.9, comma secondo.

Articolo 12: Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non sia di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.
5. Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre trenta minuti dalla chiusura.
6. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere) è considerato assente a tutti gli effetti.
9. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
10. Agli operatori dei mercati e alle fiere è fatto obbligo di osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale prospiciente le aree del passaggio degli utenti, intendendosi per parte frontale il lato dove viene svolta la vendita.
11. Nell'area del mercato centrale di Piazza del Mercato Nuovo, è fatto obbligo agli operatori del settore non alimentare di mantenere i veicoli di supporto all'attività all'interno del posteggio di vendita. Sono esclusi dall'obbligo gli operatori del settore alimentare e del settore specialistico piante–fiori–animali.
12. E' fatto obbligo di utilizzo di apposita cartellonistica nel caso siano posti in vendita abbigliamento ed accessori usati.

.

Articolo 13: Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 14: Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente registrate e depositate agli atti del servizio.

2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché delle tipologie e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare, salvo i casi di registrazione automatica.

3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.

5. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti, salvo gli operatori che hanno iniziato l'attività di "spuntista" nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.

6. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso di valida abilitazione al commercio su area pubblica.

Articolo 15: Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 11.
3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Articolo 16: Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

2. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 17: Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art. 50 del decreto legislativo n.267/2000.
2. Per i mercati, l'attività di vendita inizia fra le ore 7 e le ore 8 e termina alle ore 14.30. I banchi devono essere comunque montati tassativamente entro le ore 8 e rimossi entro le ore 15.00.
3. Per le fiere si applicano orari che possono coprire l'intero arco della giornata.

Articolo 18: Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
2. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicate.

Titolo II
Mercati in Prato

Articolo 19: Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività; i mercati si dividono in:

- mercati di interesse cittadino:

Viale Galilei	ogni lunedì

- mercati rionali, solo un giorno la settimana:

Via C. Marx	lunedì
Mezzana	martedì
Grignano	martedì
Casale	martedì
Villa Fiorita	mercoledì
Maliseti	mercoledì
S. Giorgio	giovedì
Iolo	giovedì
Galciana	giovedì
Le Badie	venerdì
Gescal - S. Giusto	venerdì
S. Paolo	venerdì
Chiesanuova	sabato
La Querce	sabato

- mercati del centro storico: tutti i giorni eccetto i festivi
  P.za Lippi

Il numero dei posteggi, le caratteristiche, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono depositate presso il Servizio Edilizia ed Attività economiche.

I posteggi, escluse ipotesi in deroga, hanno dimensione massima pari a 35 mq.

Articolo 20: Funzionamento e calendario dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti compartecipati a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.
3. Il calendario dei mercati rispetta i seguenti criteri:
   - il mercato si svolge il giorno successivo per il mercato centrale (Viale Galilei) e il mercato di via C.Marx, il giorno precedente nel caso degli altri mercati rionali nel caso in cui il giorno di mercato coincida con una delle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 e 26 dicembre.
   - negli altri casi di festività, il mercato si svolge regolarmente nello stesso giorno.
   - si rispettano comunque le norme relative alle presenze ed alle spunte.

Articolo 21: Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, il Comune predispone appositi bandi.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno alla redazione del BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), che provvede alla loro pubblicazione. I bandi sono altresì pubblicati sul sito internet comunale e ne viene data comunicazione alle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative

3. I bandi devono contenere:

   - l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e le circostanze dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato o fiera di nuova istituzione;
   - l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993, se trattasi di mercati o fiere di nuova istituzione;
   - l'eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali;
   - l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore
   - il termine entro il quale il Comune redigerà la graduatoria.

   .

   ;
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si deve procedere, fatta eccezione per i mercati rionali, alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di

posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi, a norma del comma 1 del presente articolo.

5. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni, tacitamente rinnovate alla scadenza, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato. A parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

6. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio non possono essere oggetto di cessione o di affidamento in gestione se non sono trascorsi due anni dalla data di rilascio. L' atto di cessione o affidamento effettuato in violazione del presente comma, comporta la revoca immediata della autorizzazione e della concessione.

Articolo 22: Posteggi riservati ai portatori di handicap o particolari categorie

1. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono assegnati secondo i criteri indicati al precedente articolo 21.
2. I primi classificati in graduatoria possono scegliere il mercato di maggiore interesse tra le aree mercatali ove è previsto l'inserimento di portatori di handicap.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 è effettuata secondo i criteri indicati al precedente articolo 21.

Articolo 23: Posteggi da attribuirsi agli imprenditori agricoli professionali

1. I posteggi riservati in precedenza agli imprenditori agricoli professionali ed ai coltivatori diretti vengono da questi conservati; nel caso in cui tali posteggi siano liberi o per assenza del titolare o per mancata assegnazione, sono soggetti a spunta nel rispetto delle categorie merceologiche e con priorità ai produttori.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
   a) pari a dodici (12) anni, con validità estesa all'intero anno solare;
   b) pari a dodici (12) anni, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 24: Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi nel Mercato centrale

1. L'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, viene segnalato, entro il 31/3 ed entro il 30/9, al Servizio Governo del territorio che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Il dirigente del Servizio procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene comunicato entro il successivo mercato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.

4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
   a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto partecipante alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
   b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
   c) rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.

5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto ulteriore scambio per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 25: Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
   a) nel mercato centrale e nei mercati del centro storico:
      - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
   b) nei mercati rionali:
      - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
      - nell'ambito dell'area di altro mercato settimanale, su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non via sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato occupato.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 26: Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili dietro apposita richiesta.

Articolo 27: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. La mancata esibizione del titolo abilitativo comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli/allevatori, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
4. Qualora, in sede di spunta, non venga soddisfatto totalmente il numero dei produttori/allevatori presenti, questi potranno essere ammessi ad ulteriore assegnazione solo una volta esaurita la spunta degli operatori per tipologia merceologica sui posteggi disponibili.
5. Ai posteggi del settore merceologico "fiori-piante ed animali" del quadro E del mercato di V.le Galilei possono accedere, in assenza dei titolari dei posteggi, prioritariamente i commercianti su area pubblica secondo il criterio del più alto numero di presenze, e in via secondaria i produttori-allevatori.
6. Nei mercati rionali, l'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio alimentare su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è attribuita dal Comune, in via prioritaria, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quando i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, agli operatori del settore non alimentare.
7. Ai posteggi con specializzazione merceologica "Fiori e piante" possono accedere, in assenza dei titolari dei posteggi, prioritariamente i commercianti su area pubblica con il più alto numero di presenze, ed in via secondaria i produttori-allevatori.
8. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o del Comune, e per i mercati soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 28: Edizioni straordinarie di Mercati

1. Edizioni straordinarie dei mercati, sono programmate entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con eventuale sorteggio dei posteggi da occupare nel caso in cui si operi in altra area pubblica oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione, accompagnata dal versamento della cifra dovuta, è vincolante per svolgere l'attività.

2. Il mercato di interesse cittadino di V.le Galilei effettua sei edizioni straordinarie in un anno, anche in sede diversa, una la domenica prima di Pasqua, una la penultima domenica prima di Natale e quattro in date da stabilire entro i termini e con le modalità di cui al 1 comma.

3. Un'ulteriore edizione straordinaria dei mercati è riservata ai titolari dei posteggi degli altri mercati settimanali ed è denominata "Rionalissima".

4. Nel caso di edizioni straordinarie dei mercati, l'ordinanza sindacale prevista dall'art.16 del presente regolamento può adibire ad area di parcheggio al servizio degli utenti del mercato la superficie, destinata normalmente allo svolgimento dell'attività commerciale, che rimane disponibile qualora le prenotazioni siano in numero inferiore ai posteggi previsti.

Titolo III
Fiere in Prato

Articolo 29: Definizione delle Fiere

1. Le fiere si distinguono in fiere e fiere promozionali.
2. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche di operatori autorizzati ad esercitare in occasione di particolari ricorrenze o festività.
3. La fiera promozionale è quella iniziativa avente le caratteristiche definite a norma del successivo art. 34.
4. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno da individuarsi mediante procedure di evidenza pubblica che tengano conto dei seguenti criteri:

   - esperienze maturate nella gestione di mercati e fiere;
   - vantaggi aggiuntivi ai partecipanti.

Articolo 30: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nelle fiere, tacitamente rinnovate alla scadenza, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.

3. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

4. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

5. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

.

Articolo 31: Posteggi riservati agli imprenditori agricoli professionali

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, mediante idonea iscrizione alla competente Camera di Commercio.

Articolo 32: Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera o della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, quale impresa attiva, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, e ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 33: Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87 della L.R. 62/2018.
2. Nelle fiere normali di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi degli orari operativi della fiera.

Articolo 34: Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche, sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altra attività economica ed iscritti nel registro delle imprese.
3. Per la partecipazione alle fiere promozionali si rilasciano le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
4. Oltre quelle già programmate il Comune può indire nuove Fiere promozionali, previo confronto con le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio maggiormente rappresentative e con le associazioni dei consumatori. E' comunque obbligatorio, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo nei casi in cui vengono programmate ulteriori indizioni delle suddette fiere promozionali.
5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione secondo procedure di evidenza pubblica, in base ai criteri indicati al precedente art. 29.

Articolo 35: Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Il servizio comunale competente rilascia la concessione del posteggio della fiera già istituita alla data di entrata in vigore della L.R. Toscana 62/2018, limitatamente alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, in base al criterio del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera. In subordine, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata , anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione come impresa attiva nel registro delle imprese.

2. Per la fiera di nuova istituzione, il Comune assegna i posteggi tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata , anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione come impresa attiva nel registro delle imprese.

3.L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

4.Nelle fiere di durata fino a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno a due terzi della durata della manifestazione.

Articolo 36: Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al Registro delle Imprese.

Titolo IV
Posteggi fuori mercato di Prato

Articolo 37: Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall' elenco allegato al presente regolamento.
2. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni, tacitamente rinnovate alla scadenza, sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 2, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
4. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane; in tale caso la specializzazione è vincolante. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente. Possono essere introdotte limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
5. Il Comune rilascia contestualmente la concessione del posteggio, di durata pari a dodici (12) anni, e la relativa autorizzazione.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nei posteggi fuori mercato non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
7.. I posteggi fuori mercato hanno dimensione massima di occupazione suolo pubblico pari a mq 35, con, all'interno del centro antico, un limite di superficie edificata pari a mq 20.

Articolo 38: Decadenza della concessione del posteggio

1. a concessione è dichiarata decaduta nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria dell'attività ai sensi dell'articolo 87 della L.R. 62/2018, debitamente

comunicati con le modalità ed i tempi di cui all'art.11 del presente regolamento, che regola anche le procedure per la decadenza.

Articolo 39: Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei

1. Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a norma della legge regionale 22 marzo 1999, n.16, apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa verifica della compatibilità del posteggio richiesto dall'operatore alle norme igienico-sanitarie ed alle norme del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata, su domanda dell'operatore, per un massimo di due volte in un anno allo stesso soggetto, e non può avere una durata inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.

Titolo V
Commercio itinerante in Prato

Articolo 40: Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore itinerante, anche imprenditore agricolo, di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora.
4. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche da parte degli imprenditori agricoli, in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.
5. Nel centro antico,in occasione di particolari ricorrenze o nei giorni festivi e prefestivi tramite apposita domanda è ammesso commercio itinerante per la vendita di specifici prodotti tradizionali, quali gelati, caldarroste, zucchero filato, palloncini; la vendita non può essere effettuata con autoveicolo, ma deve essere svolta tramite attrezzature tradizionalmente collegate ai prodotti venduti e comunque compatibili con il decoro del centro storico; la domanda di autorizzazione deve contenere specifica descrizione dei mezzi utilizzati .Il servizio competente determina sulla base delle richieste avanzate un numero massimo di accoglimento ;nel caso di concorrenza fra più domande, si dà priorità all'ordine cronologico; l'autorizzazione all'accesso ha durata non superiore ai tre mesi.

6 Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto ad un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio

Articolo 41: Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato

a) nel Centro storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalle mura civiche, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 dell' art.40;

b) nelle seguenti tipologie di strade:

- Autostrade
- Strade extraurbane principali
- Strade extraurbane secondarie
- Strade urbane di scorrimento

Sulle Strade urbane di quartiere e sulle Strade locali, l'esercizio è consentito limitatamente alle apposite fasce o aree di sosta e ai parcheggi;

c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo

d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata (anche oltre le ore 20.00 o prima delle ore 8.00);

e) nelle Z.T.L., nonché in tutti i casi di circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti;

f) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma;

g) qualora l'Amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può altresì individuare aree in cui, per l'eccessivo affollamento rispetto alla stato dei luoghi, per il degrado conseguente all'abbandono indiscriminato di rifiuti, per il pregiudizio al libero utilizzo ed alla fruizione cui gli spazi pubblici sono destinati in favore dell'intera collettività, nonché per le conseguenze negative che ne derivano al decoro urbano, vietare l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, in particolare di alimenti e bevande.

Titolo VI
Concessione temporanea di aree pubbliche

Articolo 42: Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
   a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
   b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
   c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e quelle dei consumatori, indice bando comunale, al quale viene data idonea pubblicità.
3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, settembre pratese, festività dei morti, possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi e caldarroste, coriandoli ed articoli carnevaleschi.
5. E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale, individuare direttamente fino ad un massimo di 8 operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune.

6. Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata tale facoltà se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.
7. Nella scelta degli operatori, qualora la manifestazione venga reiterata, l'organizzazione deve attenersi al principio della rotazione nelle scelte.
8. Nel caso di cui al comma 4, le concessioni devono essere richieste prima di trenta giorni dall'inizio della manifestazione, ma non prima dei sessanta giorni da tale data. Sono individuate con determinazione del Dirigente del Servizio comunale competente le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno date fisse in calendario.
9. Le concessioni temporanee inserite nella manifestazione del Luna Park pratese, Viale Marconi, vengono rilasciate sulla base delle norme generali vigenti per la suddetta manifestazione.

Articolo 43: Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (quali agrumi e funghi) o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Titolo VII
Attività economiche su aree pubbliche

Articolo 44: Attività di vendita di quotidiani e riviste su area pubblica

1. La concessione per l'attività di vendita dii quotidiani e riviste su area pubblica ha durata dodecennale. Si applica quanto previsto dall'articolo 55 della Legge Regionale Toscana 62/2018 e quanto previsto dalle normative sovraordinate e di riferimento.

2. I posteggi destinati all'esercizio di tale attività non sono ricompresi nell'Allegato B al presente regolamento. I posteggi con detta destinazione sono esclusivamente quelli esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, nei quali l'attività di vendita è in essere e non decaduta.

3. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo per punti vendita esclusivi.

4. Nei punti vendita esclusivi è consentita la vendita solo in forma residuale di altre merci attinenti l'attività e consentite dalla normativa vigente (quali articoli di cancelleria, giocattoli e pastigliaggi), nonché di quanto eventualmente autorizzato in relazione ad accordi e convenzioni promosse dall'Amministrazione Comunale.

5. Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva.

6. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino dello stato dell'area pubblica occupata.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente titolo comporta in ogni caso la revoca della concessione di suolo pubblico.

Titolo VIII
Sanzioni

Articolo 45: Sanzioni e Disposizione finale

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il prescritto titolo abilitativo o senza la concessione di posteggio, quando prevista, ovvero senza i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, con sequestro contestuale delle attrezzature e della merce e con eventuale successiva confisca delle stesse.
2. Del pari, è assoggettato alla sanzione di cui al comma precedente chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza il permesso previsto dall'art.8, comma primo, del presente regolamento.
3. In assenza del titolare, chiunque eserciti senza la qualifica di dipendente o collaboratore o senza i requisiti previsti dalla norme regionali, è punito con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500; la sanzione è comminata al titolare del titolo abilitativo.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.
5. Nei casi di particolare gravità o di violazione reiterata, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
6. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 46: Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 47: Norma di rinvio

Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.

Allegato A

Mercato centrale e relativa planimetria con suddivisione in quadri e gruppi merceologici

Giorno	Località	Posteggi	Alimentare	Non alimentare
Lunedì	Piazza del Mercato Nuovo	417	54	363

Posteggi riservati nell'organico dei 417 posteggi.

Imprenditori agricoli: 1 posteggio alimentare.

Soggetti portatori di handicap (ha): 1 posteggio alimentare ed 1 posteggio non alimentare.

Mercato giornaliero

Mercato di Piazza Lippi

Località	Posteggi	Alimentare	Non Alimentare
Piazza Lippi	6	3	3

Mercati Settimanali suddivisi per giorno di svolgimento, con relativa ubicazione e categoria merceologica

1 ha= posto riservato per handicap

Giorno	Località	Posteggi	Alimentare	Non alimentare
Lunedì	Soccorso - via C. Marx	10	2	8
Martedì	Grignano - piazza Einstein	12	3	9
Martedì	Mezzana - via S. Andrea a Tontoli	20	4	16
Martedì	Borgo di Casale	12	3	9
Mercoledì	Villa Fiorita - via di Cantagallo	15	4	11
Mercoledì	Maliseti - via Caduti senza Croce	21	4	17 (1ha)
Giovedì	San Giorgio Colonica - piazza della Vittoria	10	4	6
Giovedì	Iolo - via A. da Quarata	15	5	10
Giovedì	Galciana - via Capitini	20	5	15 (1ha)
Venerdì	San Giusto (Gescal) - via delle Gardenie	18	5	13 (1ha)
Venerdì	San Paolo - via Vivaldi	24	3	21 (1ha)
Venerdì	Badie – via Ferraris	8	3	5
Sabato	Chiesanuova - via Sangro	10	4	6
Sabato	La Querce – via A. Bresci	10	3	7

Allegato B

Posteggi fuori mercato

1) Via Guimaires, alimentare
2) Via delle Pavoniere (parcheggio accesso Cascine di Tavola) n. 1 posteggio alimentare
3) Via delle Pavoniere (parcheggio accesso Cascine di Tavola) n. 1 posteggio specializzato
dolciumi
4) Via Ciliegia di fonte al cimitero (vendita fiori)
5) Via Basilicata (parcheggio lato destro direzione Prato) alimentare
6) Via Piemonte (interno parcheggio) alimentare
7) Via Paronese (angolo Via del Molinuzzo) alimentare
8) Via Paronese (angolo Via dei Fossi) alimentare
9) Via Fonda di Mezzana, lato destro direzione Prato, alimentare
10) Via del Molinuzzo (di fronte ditta Texapel) alimentare
11) Posteggio soppresso
12) Giardini ex ippodromo (presso piscina) alimentare
13) Via Firenze – Ponte Petrino (parcheggio scuola elementare) alimentare
14) Viale Marconi (alt. Spazio fiera dir. Cabina Enel) 11 mesi, alimentare
15) Via Colombo (giardini comunali) alimentare
16) Piazza Mercatale, alimentare
17) Piazza Stazione (angolo Via Firenze) alimentare
18) Via dell'Agio (interno area parcheggio Chiesa) vendita Fiori
19) Via Soffici (interno giardini), alimentare
20) Via Galcianese (ingresso cimitero Misericordia) vendita fiori
21) Via Bivio di Vergaio, alimentare
22) Viale Chang Zhou (lato cabina telefonica) vendita animali vivi
23) Via Sotto l'Organo (spazio verde presso cabina telefonica) alimentare
24**)** Via Bruges (pressi rotonda Via E. Berlinguer), alimentare
25) Viale G. Galilei (altezza Via del Bisenzio lato destro dir. Santa Lucia) alimentare
26) Viale Nam Dinh (parcheggio angolo Via Montalese) alimentare
27) Via Montalese (ingresso cimitero Chiesanuova lato sin.) vendita fiori
28) Via Montalese (ingresso cimitero Chiesanuova lato destro) vendita fiori
29) Via per Iolo (di fronte al Cimitero) vendita fiori
30) Via Baciacavallo (angolo campo sportivo) alimentare
31) Via Braga (di fronte al cimitero) vendita fiori
32) Via Maliseti (nei giardini) alimentare

33) Via Nesi (di fronte al cimitero) vendita fiori
34) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari
35) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari
36) Via di Galceti (nel parcheggio di fronte al cancello del parco) alimentari
37) Galceti, di fronte al Centro di Scienze Naturali
38) Via di Coiano (davanti al cimitero) vendita fiori
39) Via Piazzanese (di fronte al cimitero) vendita fiori
40) Piazzale del Museo, alimentare
41) Via Galcianese (ingresso Polo Scolastico), alimentare
42) Piazzale Abbè Pierre, alimentari
43) Piazzale Abbè Pierre, alimentari
44) Piazza Ponzecchi, alimentari con specializzazione merceologica frutta e verdura
45) Piazza Ponzecchi, alimentari con specializzazione merceologica pesce
46) Piazza Ponzecchi, alimentari
47) Piazza Einstein, alimentare
48) Parcheggio Campo Sportivo di Iolo, alimentare
49) Piazzale Sandro Pertini – parcheggio pubblico - alimentare